ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax0874 /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 81 **Campobasso, 03/02/2022.**
Circolare n. 03/2022.

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ALL'ATTO DELL'ESECUZIONE DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI. NOTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA COVID-19

Si rende noto che il Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19, ha stabilito che le farmacie, all'atto dell'esecuzione dei test antigenici rapidi richiedano, oltre la tessera sanitaria, anche un documento di riconoscimento. Copia della circolare della Federazione con i relativi dettagli si allega al presente documento.

EFFETTUAZIONE GRATUITA DI TEST ANTIGENICI RAPIDI PER LA RILEVAZIONE DI ANTIGENE SARS-COV-2 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE

Si rende noto che il Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19, ha stabilito i tamponi antigenici rapidi in favore degli alunni delle scuole primarie devono essere effettuati gratuitamente.
Per ottenere la gratuità della prestazione, il familiare dovrà contattare il pediatra per il rilascio di apposita prescrizione medica.
Copia della circolare della Federazione con i relativi dettagli, si allega al presente documento.

INIZIATIVA CONGIUNTA FOFI – BOHERINGEL INGELHEIM SENOMINATA FARMACISTAGREEN

Questo Ordine comunica che la Federazione e la Boheringel hanno stipulato una convenzione denominata *FARMACISTAGREEN* con la finalità di sostenere i progetti di tutela ambientale legati alla salute, ideati e realizzati dai farmacisti.

L'iniziativa è riservata a tutti i farmacisti maggiorenni che intendano mettere in campo la loro esperienza in ambito di politiche di sviluppo sostenibile a tutela della salute.
I farmacisti interessati potranno inviare i propri progetti in file in formato word di una lunghezza massima pari a 12.000 caratteri tramite il link "carica il tuo progetto" entro il 18 febbraio 2022.
Il progetto deve risultare già in corso.
Per ogni ulteriore informazione relativa alla candidatura dei progetti, è possibile consultare il regolamento "*farmacista green*".
Copia della circolare della Federazione con i relativi dettagli si allega al presente documento.

DPCM 21 GENNAIO 2022 GREEN PASS ED ACCESSO A SERVIZI E ATTIVITA'

Si comunica che il DPCM 21 gennaio 2022, a partire dal 1° febbraio 2022, ha individuato quali sono i servizi essenziali a cui i cittadini possono accedere senza il Green Pass.
Essi sono:

- **Esercizi commerciali che soddisfano esigenze alimentari di prima necessità;**
- **Strutture che rispondono a esigenze di salute, ricoveri ospedalieri, Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale;**
- **Farmacie e parafarmacie;**
- **Istituzioni che garantiscono la sicurezza e la giustizia (forze dell'ordine, uffici giudiziari);**
- **Uffici sociosanitari.**

Copia della circolare della Federazione, con i relativi dettagli, si allega al presente documento.

OBBLIGO VACCINALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

Sulla G.U. è stata pubblicata la legge 3/2022 di conversione del D.L.172/2021 .
Tra le novità introdotte rientrano:
OBBLIGO VACCINALE DAL 15 FEBBRAIO 2022 ANCHE PER GLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA IMPEGNATI NELLO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PRATICO-VALUTATIVI FINALIZZATI

AL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

Si rammenta che gli Ordini professionali, in sostituzione delle ASL, procedono all'accertamento dell'obbligo vaccinale dell'iscritto il quale è obbligato a produrre entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito la documentazione comprovante la somministrazione della vaccinazione o in alternativa entro venti giorni l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale e a comunicare i dati del datore di lavoro e indirizzo di posta elettronica certificata.

Si porta a conoscenza che l'accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale debba essere comunicato da parte dell'Ordine alla Federazione, all'ASL e per il personale che ha un rapporto di lavoro dipendente anche al datore di lavoro.

Inoltre, l'Ordine, nel verificare la documentazione riguardante i farmacisti che si iscrivono la prima volta all'Ordine deve accertarsi che presentino anche certificazione verde COVID-19.

Copia della circolare della Federazione con i relativi dettagli si allega al presente documento.

PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE RICETTA BIANCA

Si informano i colleghi che il D.M. 30.12.2020, ha avviato il processo di dematerializzazione della ricetta bianca.

Si precisa che, a partire dal 31 gennaio 2022, è attivata la prescrizione elettronica dei farmaci non a carico del SSN. I medici potranno continuare a effettuare la prescrizione in formato cartaceo.

Inoltre, le ricette bianche dematerializzate potranno essere utilizzate dal cittadino su tutto il territorio nazionale.

La dematerializzazione della ricetta per i farmaci non a carico del SSN avviene tramite il sistema Tessera Sanitaria (SAC, anche mediante SAR) secondo le stesse modalità relative alla ricetta SSN.

Le istruzioni per la compilazione della ricetta, con i relativi dettagli, sono riportate sulla circolare che si allega al presente documento.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)

Roma, 31/01/2022

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202200001766/A.G.
Oggetto: Esibizione del documento di riconoscimento all'atto dell'esecuzione dei test antigenici rapidi. Nota del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19.
Circolare n. 13485

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Esibizione di un documento di identità, unitamente alla tessera sanitaria, ai fini del riconoscimento del soggetto che si sottopone alla prestazione sanitaria del test antigenico rapido.

Si informa che il Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19, con nota del 27 gennaio 2022, si è espresso sulla possibilità che le farmacie richiedano, unitamente alla tessera sanitaria, l'esibizione di un documento di riconoscimento all'atto dell'esecuzione dei test antigenici rapidi.

Nello specifico, il Commissario straordinario ha riferito che ha provveduto ad interloquire con gli Uffici del Garante per la protezione dei dati personali e che non sono emerse, per quanto di competenza, criticità circa la possibilità che le farmacie richiedano, unitamente alla tessera sanitaria, l'esibizione di un documento di identità, ai fini del riconoscimento del soggetto che debba sottoporsi alla prestazione sanitaria del test antigenico rapido.

In proposito, il Commissario straordinario ha sottolineato l'importanza di associare correttamente la prestazione sanitaria all'identità della persona, alla luce della rilevanza attribuita alla certificazione verde COVID-19 (Green pass) dal quadro normativo vigente.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Roma, 31/01/2022

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202200001767/A.G.
Oggetto: Effettuazione **gratuita di *test* antigenici rapidi** per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a favore degli alunni delle **scuole primarie** – Nota Commissario straordinario Figliuolo.
Circolare n. 13486

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Estensione a favore degli alunni delle scuole primarie dell'effettuazione gratuita di* test *antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2: nota del Commissario straordinario Figliuolo.

Si informa che, con nota in data 28 gennaio 2022, il Commissario straordinario Gen.C.A. Francesco Paolo Figliuolo, ha chiarito quanto segue.

Nell'ambito delle misure introdotte con il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in materia di gestione dei contagi da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, si prevede, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, che anche per gli alunni delle scuole primarie si applichino, fino al 28 febbraio 2022, le procedure disciplinate dall'articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (cfr. circolare federale n. 13459 del 13.1.2022).

Alla luce di ciò, in linea con quanto previsto per la scuola secondaria di primo e secondo grado, la famiglia dell'alunno di scuola primaria, una volta informata, secondo le procedure sanitarie vigenti, che il proprio congiunto è un "contatto scolastico" di caso confermato di SARS-CoV-2 può, ove prevista l'effettuazione del test antigenico rapido, in alternativa ai siti specificatamente individuati dall'ASL di riferimento, contattare il proprio pediatra di libera scelta o medico di medicina generale affinché questi provveda ad effettuare autonomamente il tampone, ovvero a

rilasciare idonea prescrizione medica per l'effettuazione del test gratuito presso una farmacia o una delle struttura sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sottoscritto dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 d'intesa con il Ministro della Salute.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace)	(On. Dr. Andrea Mandelli)

VIA MAIL
Ifo Sì
Sito Sì

4.3

Ai Presidenti degli Ordini
dei farmacisti

Ai Componenti
il Comitato Centrale

Loro Sedi

La Federazione, da anni, valorizza la naturale vocazione del farmacista alla promozione di attività di educazione sanitaria per la diffusione di corretti e sani stili di vita, nonché all'adozione di atteggiamenti virtuosi improntati a principi di correttezza ambientale.

Al fine di stimolare comportamenti positivi, che mirino, dove possibile, a raggiungere la carbon neutrality o almeno a ridurre sempre più l'impatto ambientale delle attività, la Federazione degli Ordini e Boheringer Ingelheim hanno concordato di porre in essere un'iniziativa denominata #FARMACISTAGREEN, volta a sostenere progetti di tutela ambientale legati alla salute, ideati e concretizzati da farmacisti – e ancora in corso, affinché si crei un circolo virtuoso e una sensibilizzazione alla cultura dello sviluppo sostenibile tra gli stessi farmacisti.

La partecipazione all'Iniziativa è riservata a tutti i farmacisti italiani maggiorenni che intendano condividere la loro esperienza in ambito di politiche di sviluppo sostenibile a tutela della salute.

Gli interessati potranno inviare i propri progetti, descritti in un documento word di una lunghezza massima pari a 12.000 caratteri (spazi inclusi) tramite il link "Carica il tuo progetto".

Il progetto presentato deve riguardare un'attività già avviata, ma ancora in essere alla data della candidatura. Il termine ultimo per l'invio dei progetti è il **18 febbraio 2022**.

Tutti i 10 progetti finalisti saranno valutati in forma anonima dalla Giuria - presieduta dall'On. Andrea Mandelli e composta dai Dr.i Roberto Pennacchio, Gianfranco Picciau, Carolina Carosio, Francesco Maria Avitto, Margherita Lopes, Maria Rita Montebelli, Alma Maria Grandin e Luigi Ripamonti - sulla base dei seguenti criteri:
• rispetto dei principi di inclusione, come da regolamento;
• livello di innovazione e creatività del progetto;
• replicabilità del progetto;
• risultati raggiunti per la sostenibilità ambientale.

Il vincitore sarà proclamato in una cerimonia pubblica organizzata nel secondo trimestre dell'anno, debitamente annunciata tramite il sito web e la newsletter della Federazione e della FENAGIFAR.

Per ogni utile informazione relativa alla candidatura dei progetti, è possibile consultare il regolamento_farmacista_green_1.pdf (farmacistagreen.it).

Si chiede di fornire la massima diffusione presso gli iscritti alla presente comunicazione.

Cordiali saluti.

Roma, 28 gennaio 2022

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@fofi.it - sito: www.fofi.it

Roma, 26.01.2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200001507/AG
Oggetto: DPCM 21 gennaio 2022 – Green pass ed accesso a servizi e attività

Circolare n. 13478
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 21 gennaio 2022 che individua le attività e i servizi per accedere ai quali non è necessario il Green pass

Riferimenti: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 *Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19* (GU n.18 del 24-1-2022).

Con DPCM 21 gennaio 2022, efficace dal 1° febbraio 2022, sono state individuate le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (cfr circolare federale n. 13459 del 13.1.2022).

La deroga vale per le seguenti esigenze essenziali e primarie:

- esigenze alimentari e di prima necessità (tra le attività– elencate nell'allegato al decreto in oggetto - necessarie al soddisfacimento di tali esigenze e per le quali è consentito l'accesso senza Green pass rientra il **commercio al dettaglio di medicinali nelle farmacie e parafarmacie)**.

- esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle **strutture sanitarie e sociosanitarie** di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno), **nonché a quelle veterinarie**, per

ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi (cfr circolare federale n. 13158 dell'11.8.2021) e dall'art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (cfr circolare federale n. 13420 del 28.12.2021);

- esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli **uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali**, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;

- esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli **uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari** esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Resta fermo, per tutti i lavoratori, l'obbligo di esibire il Green pass ordinario (cfr circolari federali n. 13229 del 1.10.2021 e n. 13351 del 26.11.2021) e, a partire dal 15 febbraio p.v., l'obbligo di esibire il Green pass rafforzato (derivante da guarigione o vaccinazione) per i lavoratori ultracinquantenni (cfr circolare federale 13459 del 13.1.2022).

Come chiarito sul sito del Governo - nella sezione "*Covid-19, domande frequenti e tabella delle attività consentite*" - coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass, previsti dall'allegato del DPCM in oggetto, possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal medesimo DPCM.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 27/01/2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200001574/A.G.
Oggetto: Legge 21 gennaio 2022, n. 3 - Conversione in legge del D.L. 172/2021- Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (*Decreto Super Green Pass*). (GU Serie Generale n.19 del 25-01-2022)

Circolare n. 13480

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Super Green Pass.

Riferimenti: Legge 21 gennaio 2022, n. 3 - Conversione in legge del D.L. 172/2021- Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (*Decreto Super Green Pass*). (GU Serie Generale n.19 del 25-01-2022)

Il 25 gennaio u.s. è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 3/2022 di conversione del decreto legge 172/2021 (*Super Green Pass*), contenente alcune modifiche all'art. 4 del D.L. n. 44/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 76/2021) in materia di obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie (cfr circolare federale n. 13362 del 1.12.2021).

Si evidenziano le seguenti novità introdotte in sede di conversione.

- **Articolo 1, comma 1, lettera b) - Modifiche all'art. 4 del D.L. 44/2021**

L'obbligo vaccinale **è esteso, a decorrere dal 15 febbraio 2022, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie.** La violazione dell'obbligo determina l'impossibilità di

accedere alle strutture ove si svolgono i predetti tirocini. I responsabili delle strutture sono tenuti a verificare il rispetto di tali disposizioni secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni di appartenenza (art. 4, comma 1-bis, D.L. 44/2021 e s.m.i.).

E' stato precisato che l'obbligo di vaccinazione non sussiste (anche per i tirocinanti) in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal **proprio** medico **curante** di medicina generale **ovvero dal medico vaccinatore**, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19 (art. 4, comma 2, D.L. 44/2021 e s.m.i.).

Con riferimento all'individuazione del medico curante di medicina generale del professionista, può essere richiesta un'autocertificazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che la certificazione di esenzione è effettuata dal proprio medico di famiglia. Tale autocertificazione sarà ovviamente passibile di controllo di veridicità ai sensi della normativa vigente.

In relazione alla procedura di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, è stato precisato che l'Ordine invita l'iscritto a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione **dell'invito** di cui al comma 3 dell'art. 4 del D.L. 44/2021, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, **ovvero la documentazione comprovante** l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, **nonché a specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo** (art. 4, comma 3, D.L. 44/2021 e s.m.i.).

La scrivente Federazione, congiuntamente alle altre Federazioni degli esercenti le professioni sanitarie, ha sottoposto un quesito al Ministero della salute sulle ipotesi di insussistenza dei presupposti dell'obbligo vaccinale e sull'estensione dell'obbligo anche ai casi di congedo obbligatorio parentale (maternità) o congedo straordinario per assistenza familiare o ancora di aspettativa o di malattia. Sarà cura della Federazione fornire ogni utile aggiornamento sul punto.

Inoltre, è stato previsto che l'accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale debba essere comunicato da parte dell'Ordine **alla Federazione nazionale competente, all'interessato, all'azienda sanitaria locale competente**, **limitatamente alla professione di farmacista**, e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, **ove noto** (art. 4, comma 4, D.L. 44/2021 e s.m.i.).

Si suggerisce agli Ordini di comunicare alle ASL anche le sospensioni accertate e in corso (ovviamente non quelle che hanno già perso efficacia).

La previsione che la comunicazione al datore di lavoro del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale deve essere effettuata solo qualora l'Ordine sia in possesso del dato tiene conto di quanto rappresentato dalla Federazione circa la difficoltà oggettiva per gli Ordini di acquisire i dati relativi al datore di lavoro.

Si rammenta che, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i., il datore di lavoro deve verificare l'ottemperanza alla sospensione disposta e in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6 del D.L. 44/2021 e s.m.i..

E' stato poi chiarito che **la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale**, per gli esercenti le professioni sanitarie che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali, **avviene con la presentazione della certificazione verde COVID-19** (art. 4, comma 6, D.L. 44/2021 e s.m.i.).

- **Articolo 1, comma 1 bis - Disposizione transitoria**

Con l'aggiunta di un comma 1-bis all'articolo 1 del D.L. 172/2021 è stato previsto che **gli atti adottati dalle autorità sanitarie locali in applicazione della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto in oggetto restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli Ordini professionali** secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto in oggetto.

Tale disposizione nasce dalle evidenziate criticità legate alla validità e alla efficacia degli atti di accertamento e delle conseguenti sospensioni disposte dalla ASL prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 considerato che dal 27 novembre 2021 l'autorità competente ad emanare l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è l'Ordine professionale territorialmente competente.

- **Articolo 2-bis. - Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni**

L'articolo 2-bis dispone che l'assenza dal lavoro del personale, che svolge un'attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

Conseguentemente è stata disposta l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 31 del D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, che già prevedeva l'assenza giustificata per la somministrazione del vaccino limitatamente al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola e dell'università.

In relazione alla somministrazione della dose di richiamo, si segnala che il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-2019, con nota 1026688 28-12-2021, ha confermato che è possibile effettuare la somministrazione della dose *booster* dopo un intervallo minimo di 120 giorni dal completamento del ciclo primario di vaccinazione o dall'ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell'unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un' infezione da SARS-CoV-2, in base alle relative indicazioni) a partire dal **10 gennaio u.s**. (cfr. circolare federale n. 13421 del 28.12.2021).

Si precisa che è in corso l’aggiornamento della Piattaforma DGC e sarà cura della Federazione comunicare quando verrà ultimato.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace)	(On. Dr. Andrea Mandelli)

VIA MAIL
Ifo Sì
Sito Sì

4.1

Ai Presidenti degli Ordini
dei farmacisti

Ai Componenti
il Comitato Centrale

Loro Sedi

Si forniscono di seguito alcuni aggiornamenti sul processo di dematerializzazione della ricetta bianca avviato con D.M. 30.12.2020 e sulle specifiche tecniche definite nell'ambito del confronto istituzionale al quale ha preso parte anche la Federazione.

Anzitutto si segnala che, a partire dal 31 gennaio 2022, è ufficialmente operativa la prescrizione elettronica per i farmaci non a carico del SSN. I medici, in ogni caso, potranno continuare ad effettuare prescrizioni anche in formato cartaceo.

Le Regioni che hanno previsto dal tale data l'avvio della ricetta bianca dematerializza sono: **Piemonte, Valle d'Aosta, PA Bolzano, PA Trento, Emilia Romagna e Sicilia**.

Le ricette bianche dematerializzate possono essere utilizzate dal cittadino in circolarità su tutto il territorio nazionale, non solo nelle regioni sopra indicate.

La dematerializzazione della ricetta per farmaci non a carico SSN avviene tramite il Sistema Tessera Sanitaria (SAC, anche mediante SAR) secondo le stesse modalità relative alla ricetta SSN.

Sul portale Sistema Tessera Sanitaria sono reperibili i documenti tecnici per lo sviluppo dei web services per l'invio al SAC della ricetta elettronica non a carico SSN da parte degli erogatori (clicca qui), nonché gli strumenti tecnici di supporto allo sviluppo (clicca qui).

Si evidenzia inoltre quanto segue:

- al termine della compilazione corretta di una ricetta bianca elettronica viene rilasciato dal SAC un numero di protocollo univoco, detto NRBE (Numero di Ricetta Bianca Elettronica) e un numero breve detto PIN-NRBE, più comodo da utilizzare ad esempio

per comunicazioni verbali; contemporaneamente viene prodotto un promemoria della ricetta in formato pdf, che può essere stampato dal medico e consegnato al paziente o inviatogli con modalità alternative, come ad esempio tramite e-mail o visualizzato dal paziente stesso nel suo Fascicolo Sanitario Elettronico o in un'apposita area dedicata al cittadino predisposta dal Sistema TS;

- il farmacista, leggendo il codice NRBE oppure il PIN-NRBE, unitamente al codice fiscale del paziente, può visualizzare la ricetta bianca elettronica prescritta dal medico ed eventualmente erogarla;
- sono attualmente esclusi dalla dematerializzazione ex DM 30/12/2021 tutti i farmaci stupefacenti (SEZ. A, B, C, D, E) e le prescrizioni galeniche;
- gli obblighi di conservazione in capo al farmacista delle ricette bianche dematerializzate sono assolti per il tramite della conservazione della ricetta DEM nel SAC;
- l'unico modo consentito per prescrivere ricette bianche dematerializzate è quello previsto dal DM 30/12/2021, essendo vietate altre modalità realizzate autonomamente da medici o altri enti.

Cordiali saluti.

Roma, 1 febbraio 2022

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@fofi.it - sito: www.fofi.it